

Alla Direzione Regionale Sardegna
Ufficio Risorse Umane
Trasmissione tramite NSD

OGGETTO: Part - time verticale e Corsi Inps Valore PA

Si fa riferimento alla nota registro ufficiale n. 157460 del 17 maggio 2023 con cui codesta Direzione Regionale ha richiesto un parere a seguito dell'istanza di un dipendente di una Direzione Provinciale, in regime di part time verticale, di accantonare in banca ore le ore di frequenza di un corso INPS Valore PA, da lui seguito in tutti i venerdì del mese di marzo, pur nella circostanza che il venerdì costituisse giornata non lavorativa riguardo al suo rapporto di lavoro a tempo parziale.

Codesta Direzione Regionale sostiene anche che la frequenza del Corso INPS Valore PA viene attivata su scelta del dipendente e che il ruolo dell'Amministrazione è semplicemente quello di intermediario con la conseguenza che le ore di formazione accantonate, a cui il datore di lavoro avrebbe semplicemente prestato acquiescenza, non possono essere considerate ore di lavoro supplementare.

Premesso ciò, si ritiene che, non rilevandosi dal dato normativo alcuna indicazione specifica al riguardo, al personale in part-time devono intendersi applicabili, a prescindere dalla tipologia e dalle motivazioni alla base della concessione del part time, le disposizioni legislative e contrattuali che regolano la materia.

L'art. 33, comma 3, CCNL FC, ai commi 3 e ss., indica espressamente che il ricorso al lavoro supplementare e straordinario è possibile *“per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise”*, condizioni queste che richiedono un'attenta valutazione.

Tuttavia non è condivisibile quanto affermato da codesta struttura e cioè che il ruolo della stessa è semplicemente quello di intermediario per i propri dipendenti che spontaneamente si sono candidati all'iniziativa di formazione scegliendo anche

la tipologia di corso da seguire. Infatti all'interno del sito internet Inps, nella pagina dedicata al programma, è specificato che *la pubblica amministrazione di appartenenza individua, in base al lavoro svolto e in sinergia con gli atenei e soggetti collegati, i partecipanti che potranno trarre i maggiori benefici dall'attività formativa*¹. L'attività richiesta alle strutture dell'Agenzia non può, quindi, ridursi a quella di mera intermediazione escludendo qualsivoglia riflessione sulle esigenze formative e sulle ricadute organizzative. Infatti, in tal senso il competente Ufficio Formazione di questa Direzione diffonde annualmente le iniziative "Valore PA" alle strutture regionali, fornendo indicazioni programmatiche, operative e gestionali che vanno ben oltre la semplice acquiescenza o intermediazione.

Alla luce di ciò, si ritiene applicabile l'orientamento applicativo, n. CFC37b, dell'Aran richiamato dal dipendente e quindi autorizzabile il ricorso al lavoro supplementare/straordinario, sempre che sussistano le richiamate condizioni per il ricorso all'istituto in parola che possono essere verificate unicamente da codesta Direzione Regionale che ha a disposizione tutti gli elementi specifici e necessari.

Infine, si ritiene che la nota n. 2002/112756, richiamata da codesta Direzione Regionale, ancorché riferita alle iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro, richiama al rispetto dell'importante principio di non discriminazione dei dipendenti in part-time². Tale principio ha sicuramente un'applicazione più ampia e non può essere limitato alla sola fattispecie delle iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro. Infatti il comma 2 dell'art. 4 del D.lgs. n.61/2000 elenca una serie di fattispecie alle quali si deve applicare il principio di non discriminazione. Tale elenco è, tuttavia, preceduto dalla locuzione "*in particolare*" che porta a escludere che lo stesso sia un'elencazione esaustiva.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Laura Caggegi

firmato digitalmente

¹ <https://www.inps.it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.valore-pa-partecipazione-dp-corsi-formazione-univ-50047.valore-pa-partecipazione-di-dipendenti-pubblici-a-corsi-di-formazione-erogati-da-universit-.html>

² DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61 - Art. 4 - Principio di non discriminazione:

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.